

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Ha facoltà di parlare l'onorevole Griffini Luigi.

GRIFFINI LUIGI. Io ho proposto un articolo aggiuntivo, col quale domanderei che fosse vietato il pascolo colle capre nei terreni vincolati e soggetti a tale servitù.

PRESIDENTE. Ma se ella intende svolgere l'articolo aggiuntivo, domanderò prima se la Commissione lo accetta.

Lo leggo:

« Il diritto di pascolo nei boschi e terreni, di cui all'articolo 1 della presente legge, non potrà mai essere esercitato colle capre.

« Coloro però che pretendessero di averlo in base a titolo valido, potranno reclamare una conveniente indennità dal proprietario del fondo serviente. »

La Commissione l'accetta?

CANCELLIERI, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Griffini è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. È notissimo il danno arrecato in generale dalle capre ai boschi perchè, a differenza delle pecore, invece di cibarsi d'erba, si cibano principalmente di ramoscelli, e di virgulti e scorticano le piante. L'articolo 78 del Codice forestale francese esclude addirittura le capre non solo, ma anche le pecore dai boschi e dai terreni che ne dipendono, a pena di un'ammenda ben forte a carico dei proprietari e dei pastori, e di un'ammenda e dell'arresto (*emprisonnement*) fino a 15 giorni a carico di questi ultimi, in caso di recidiva. Io non mi farò a leggere tale articolo; dirò solo che ho preso l'idea mia da questo, e propongo alla Camera che la voglia accogliere nella presente legge. Io limito però la proibizione ai boschi vincolati ed al caso d'esercizio di diritti d'uso. Inoltre accorderei un'indennità a coloro che avessero diritto di esercitare questo pascolo colle capre, e che dovessero perderlo. Ecco il senso dell'articolo aggiuntivo che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

CANCELLIERI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CANCELLIERI, relatore. Prego l'onorevole Griffini a non insistere nel suo emendamento, il quale avrebbe sede adatta in un regolamento di polizia forestale e non mai nella legge.

Faccia attenzione, che in ogni provincia dovranno essere compilati i regolamenti di polizia forestale. Se l'onorevole Griffini sarà membro del Consiglio della sua provincia, come credo, potrà nel medesimo far valere la teoria dei danni delle capre, ma consenta che non se ne parli in questa discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Griffini.

GRIFFINI LUIGI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 32 del Ministero. Ne do nuovamente lettura:

« Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

« In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 30 sarà fatta dall'amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

« In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati. »

(È approvato.)

Art. 33..

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io vorrei pregare la Camera di permettere che si introducano in questo articolo 33 piccole modificazioni di forma. Il concetto rimane lo stesso. Io lo migliorerei così:

« Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n° 2794 (serie 2°), i comuni ed altri corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi od altri terreni vincolati da qualsiasi diritto d'uso di cui nell'articolo 29 e seguenti. »

La Commissione accetta?

CANCELLIERI, relatore. La Commissione dichiara di accettare la nuova redazione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti questo articolo 33 come venne redatto dal Ministero.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 34:

« Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

« Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato provinciale forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il di-